

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3340

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GIANNINI)

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154,
recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale

Presentato il 1° ottobre 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia economico-sociale, nonché misure finanziarie per interventi in territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015.

L'articolo 1 reca, in particolare, misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici. La norma è finalizzata al finanziamento del « Piano

Scuola » (piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici), mediante un importo, pari a 110 milioni di euro, da assegnare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con l'accordo siglato il 28 marzo 2014 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla pre-

senza delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei consorzi aggiudicatari degli appalti CONSIP, si è trovata adeguata soluzione, sia alla condizione di cattiva manutenzione degli ambienti dedicati all'istruzione (migliorando la vivibilità e la gradevolezza delle classi e degli ambienti comuni), sia alla problematica occupazionale connessa alla categoria dei cosiddetti *ex* « lavoratori socialmente utili » (impegnati, sino allo scorso anno scolastico, nell'attività di pulizia presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e formati, per l'occasione, a prestare servizio in qualità di manutentori).

È stato quindi elaborato un piano straordinario per il mantenimento e il ripristino delle funzionalità e del decoro degli edifici scolastici pubblici, denominato « Scuole belle », rientrante nel più ampio programma di Governo dedicato al miglioramento delle condizioni e all'efficientamento dell'edilizia scolastica pubblica. Ai sensi di tale accordo, il piano doveva avere la durata 1° luglio 2014-1° aprile 2016, per un importo complessivo pari a 450 milioni di euro.

Nel 2015 il piano è giunto al secondo anno della sua programmazione e, con la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), sono stati stanziati 130 milioni di euro per interventi fino al 30 giugno 2015.

Successivamente, con l'accordo governativo del 30 luglio 2015 intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato confermato l'impegno del Governo allo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro fino al 1° aprile 2016.

La prosecuzione del progetto « Scuole Belle » presuppone lo stanziamento urgente di complessivi 100 milioni di euro per il periodo luglio-dicembre 2015, in aggiunta ai 10 milioni di euro che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già reperito nel mese di agosto all'interno del proprio bilancio, derivanti da economie realizzate sui servizi di pulizia, e di ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2016 (periodo 1° gennaio-31 marzo).

Dell'importo relativo al 2015, 50 milioni di euro per il 2015 sono stati

individuati, per mezzo della delibera CIPE del 6 agosto 2015, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Ulteriori 50 milioni di euro (di cui 12 milioni di euro per cassa integrazione di agosto e 38 milioni di euro per « Scuole belle » di settembre) provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008.

La disposizione di cui all'articolo 2 incide sulle disposizioni concernenti l'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, le quali prevedono che la procedura si svolga sulla base di un programma, redatto dal commissario straordinario e approvato dal Ministero dello sviluppo economico, della durata di dodici mesi, se indirizzato alla cessione dei complessi aziendali, e di ventiquattro mesi, se indirizzato alla ristrutturazione economico-finanziaria.

Se al termine di scadenza il programma non è realizzato, in tutto o in parte, il tribunale dispone la conversione della procedura in fallimento (articolo 70 del decreto legislativo n. 270 del 1999), con la facoltà – nel caso di programma di cessione dei complessi aziendali – di prorogarne la scadenza per un massimo di tre mesi, quando « risultano in corso iniziative di imminente definizione ».

Il carattere del tutto « automatico » del meccanismo di conversione in fallimento previsto dalle norme può determinare effetti pregiudizievoli con riguardo al complesso delle finalità perseguite dall'amministrazione straordinaria. La *ratio* della norma sulla conversione in fallimento è da individuare in una sorta di bilanciamento tra l'interesse pubblico al salvataggio dell'azienda in funzionamento e dei relativi posti di lavoro, proprio della procedura conservativa quale è l'amministrazione straordinaria, e l'interesse dei creditori a comprimere o comunque delimitare rigorosamente il periodo in cui è consentita la prosecuzione dell'esercizio d'impresa che può determinare, nel caso di gestione economica deficitaria, l'accumulo di pre-deduzioni con conseguente sacrificio dei creditori pregressi.

L'assenza di qualsiasi forma di apprezzamento e valutazione della fattispecie concreta può tuttavia determinare il caso che la conversione in fallimento debba essere pronunciata, nell'ipotesi in cui al termine del programma la cessione aziendale non sia ancora realizzata, anche a carico di imprese che operano in condizioni di equilibrio economico o addirittura garantendo redditività. Occorre tener conto del fatto che il termine di dodici mesi per l'esecuzione del programma (intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia l'intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e stipula con l'acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato.

Per far fronte a tali casi, nei quali l'interruzione della procedura di amministrazione straordinaria determinerebbe in definitiva un danno anche per i creditori della società, la modifica normativa consente al Ministero dello sviluppo economico di disporre, per una sola volta, la proroga fino a dodici mesi del programma quando, « sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori ».

Considerazioni di ordine sistematico inducono ad attribuire all'autorità amministrativa vigilante competente sull'approvazione del programma il potere di disporre la proroga, valutandone la coerenza all'impianto originariamente autorizzato, la « fattibilità » dal punto di vista economico-finanziario e la rispondenza ai criteri di utilità e di non pregiudizio ai creditori. Si sottolinea, al riguardo, che nel quadro della ripartizione dei poteri tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria operato dal decreto legislativo n. 270 del 1999, compete al Ministero l'approvazione del programma della procedura e l'autorizzazione degli atti relativi alla sua esecuzione. È pertanto consequenziale che la relativa proroga sia disposta dal medesimo soggetto, comportando il relativo provvedi-

mento l'esercizio della medesima discrezionalità amministrativa connessa al provvedimento originario di approvazione del programma medesimo (valutazione delle previsioni di continuazione dell'esercizio d'impresa e della coerenza e fattibilità del programma), laddove la proroga trimestrale di cui all'articolo 66, rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria, assume una ben diversa natura, potendo essere concessa nei casi in cui « alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione ».

È da precisare che, dato il tenore della formulazione, la norma non comporta la generalizzata facoltà di proroga dei programmi delle procedure in corso, essendo l'eventuale proroga del tutto preclusa nei casi in cui la prosecuzione della gestione possa essere di pregiudizio ai creditori e, a tal fine, è previsto espressamente che il commissario straordinario interpelli il comitato di sorveglianza. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per il tribunale competente di esercitare le attribuzioni che il decreto legislativo gli riconosce e, a tal fine, il provvedimento ministeriale di proroga gli viene comunicato.

La norma di cui all'articolo 3 è volta a ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 relativi agli enti interessati dall'evento alluvionale che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma. La norma non determina maggiori oneri atteso che la riduzione degli obiettivi degli enti interessati dall'evento alluvionale dei giorni 13 e 14 settembre 2015 avviene nei limiti degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che residuano dall'applicazione del comma 122-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014; l'applicazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, è conseguentemente sospesa per l'anno 2015.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La norma di cui all'articolo 1 è finalizzata al finanziamento del « Piano Scuola » (piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici), mediante un importo, pari a 110 milioni di euro, da assegnare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 110 milioni di euro, si provvede, per 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, e per ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2, le previste modifiche alle norme di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sull'amministrazione straordinaria sono di natura ordinamentale e concernono lo svolgimento della procedura; esse sono pertanto realizzabili con oneri a carico della stessa, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma di cui all'articolo 3 è volta a ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 relativi agli enti interessati dall'evento alluvionale che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma. La norma non determina oneri atteso che la riduzione degli obiettivi degli enti interessati avviene nei limiti degli effetti finanziari che residuano dall'applicazione del comma 122-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, nasce dall'esigenza di dettare norme immediatamente operative in materia economico-sociale concernenti il decoro e la funzionalità degli edifici scolastici, i programmi di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e interventi finanziari in zone colpite da eventi calamitosi.

La disposizione di cui all'articolo 1 è finalizzata al finanziamento del « Piano Scuola » (piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici), mediante un importo, pari a 110 milioni di euro, da assegnare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Con l'accordo siglato il 28 marzo 2014 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei consorzi aggiudicatari degli appalti CONSIP, si è trovata adeguata soluzione sia alla condizione di cattiva manutenzione degli ambienti dedicati all'istruzione (migliorando la vivibilità e la gradevolezza delle classi e degli ambienti comuni), sia alla problematica occupazionale connessa alla categoria dei cosiddetti *ex* « lavoratori socialmente utili » (impegnati, sino allo scorso anno scolastico, nell'attività di pulizia presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e formati, per l'occasione, a prestare servizio in qualità di manutentori).

È stato quindi elaborato un piano straordinario per il mantenimento e il ripristino delle funzionalità e del decoro degli edifici scolastici pubblici, denominato « Scuole belle », rientrante nel più ampio programma di Governo dedicato al miglioramento delle condizioni e all'efficientamento dell'edilizia scolastica pubblica. Ai sensi di tale accordo, il Piano doveva avere la durata 1° luglio 2014-1° aprile 2016, per un importo complessivo pari a 450 milioni di euro.

Nel 2015 tale Piano è giunto al secondo anno della sua programmazione e, con la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), sono stati stanziati 130 milioni di euro per interventi fino al 30 giugno 2015.

Successivamente, con l'accordo governativo del 30 luglio 2015 intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato confermato l'impegno del Governo allo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro fino al 1° aprile 2016.

La prosecuzione del progetto « Scuole belle » presuppone lo stanziamento urgente di complessivi 100 milioni di euro per il periodo luglio-dicembre 2015, in aggiunta ai 10 milioni di euro che il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già reperito nel mese di agosto all'interno del proprio bilancio, derivanti da economie realizzate sui servizi di pulizia, e di ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2016 (periodo 1° gennaio-31 marzo).

Dell'importo relativo al 2015, 50 milioni di euro per il 2015 sono stati individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per mezzo della delibera CIPE del 6 agosto 2015, nel Fondo sviluppo e coesione.

Ulteriori 50 milioni di euro (di cui 12 milioni di euro per cassa integrazione di agosto e 38 milioni di euro per « Scuole belle » di settembre) provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Posto quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea con l'obiettivo del Governo di fronteggiare e risolvere sia i problemi legati alla condizione di cattiva manutenzione degli ambienti dedicati all'istruzione (migliorando la vivibilità e la gradevolezza delle classi e degli ambienti comuni) sia la problematica occupazionale connessa alla categoria dei cosiddetti *ex* « lavoratori socialmente utili » (impegnati, sino allo scorso anno scolastico, nell'attività di pulizia presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e formati, per l'occasione, a prestare servizio in qualità di manutentori).

L'articolo 2 del decreto-legge si pone l'obiettivo di allungare i termini attualmente vigenti per l'attuazione dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'esigenza cui risponde la proposta normativa è quella di autorizzare una proroga della durata dei suddetti programmi al fine di consentire il buon esito della procedura concorsuale in esame, finalizzata specificamente alla conservazione del patrimonio produttivo dell'azienda, nelle ipotesi in cui il risanamento e il riequilibrio economico dell'impresa, in temporanea fase di dissesto, appaiono perseguibili ma richiedono la continuazione dell'esercizio dell'attività d'impresa. Occorre infatti considerare che nell'attuale fase di recessione conseguente alla congiuntura economica sfavorevole, e in considerazione del persistere di una crisi finanziaria che attanaglia il Paese e rallenta la crescita economica, i termini attualmente previsti per l'attuazione dei programmi dell'amministrazione straordinaria (dodici mesi per l'esecuzione della cessione dei beni aziendali e ventiquattro per il programma di ristrutturazione), possono risultare obiettivamente esigui per procedere a un'ottimale ricollocazione dell'impresa sul mercato, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse. Per ovviare a tali criticità e favorire il buon esito delle procedure di amministrazione straordinaria con le conseguenti ricadute positive anche in termini occupazionali, la proposta normativa inserisce un nuovo comma nell'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Con la modifica si autorizza il Ministro dello sviluppo economico ad adottare un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei beni aziendali (che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 66) per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito

il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori. In tal modo si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'interesse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di predeuzioni con inevitabile sacrificio dei crediti pregressi).

La norma di cui all'articolo 3 è volta a ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 relativi agli enti interessati dall'evento alluvionale che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma. La norma non determina maggiori oneri atteso che la riduzione degli obiettivi degli enti interessati avviene nei limiti degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che residuano dall'applicazione del comma 122-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, operata in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014; l'applicazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, è conseguentemente sospesa per l'anno 2015.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia su cui incide la disposizione di cui all'articolo 1 è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

a) legge 24 giugno 1997, n. 196, articoli 22 e 26, recante « Norme in materia di promozione dell'occupazione »;

b) decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, recante « Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno »;

c) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, recante « Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 »;

d) legge 17 maggio 1999, n. 144, recante « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali »;

e) decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante « Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 »;

f) legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78, comma 31, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ».

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 2, la materia è disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ».

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

La disposizione di cui all'articolo 1 incide sulla normativa primaria vigente, prevedendo che parte del finanziamento del piano avvenga attraverso la riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008. Non prevede norme dirette di abrogazione.

L'articolo 2 inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999. In particolare, la modifica aggiunge il comma 5 al citato articolo 57, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico la possibilità di disporre un'ulteriore ed eventuale proroga di dodici mesi della durata del programma di cessione dei beni aziendali, quando sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, risulta che l'attuazione del programma richiede la continuazione dell'attività aziendale.

Riguardo all'articolo 3, l'incidenza sulle altre norme è esposta al punto 1).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e rispetta i principi enunciati negli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni in esame non presentano aspetti di interferenza con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulle specifiche questioni trattate.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel decreto in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Quanto alla disposizione di cui all'articolo 2, si modifica la normativa vigente prevedendo, nello specifico, l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte per le questioni in esame.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'adozione del decreto di proroga da parte del Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 2, comporta la legittimazione del commissario straordinario a proseguire l'attuazione del programma di cessione dei beni aziendali o di ristrutturazione dell'azienda ai fini del buon esito della procedura concorsuale conservativa. Il termine recato dalla proroga appare congruo per il perseguimento delle finalità sottese all'intervento normativo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati disponibili da parte delle amministrazioni proponenti.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI
REGOLAMENTAZIONE.

- A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La disposizione di cui all'articolo 1 è stata introdotta in quanto l'elaborazione del piano straordinario per il mantenimento e il ripristino delle funzionalità e del decoro degli edifici scolastici pubblici, denominato « Scuole belle », rientrando nel più ampio programma di Governo dedicato al miglioramento delle condizioni e all'efficientamento dell'edilizia scolastica pubblica, e la sua prosecuzione presuppongono uno stanziamento urgente di complessivi 100 milioni di euro per il periodo luglio-dicembre 2015, in aggiunta ai 10 milioni di euro che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già reperito nel mese di agosto all'interno del proprio bilancio. Dell'importo relativo al 2015, 50 milioni di euro per il 2015 sono stati individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per mezzo della delibera CIPE del 6 agosto 2015, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ulteriori 50 milioni di euro (di cui 12 milioni di euro per cassa integrazione di agosto e 38 milioni di euro per « Scuole belle » di settembre) provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Con la disposizione di cui all'articolo 2 si intende realizzare l'obiettivo di allungare i termini attualmente vigenti per l'attuazione dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'esigenza cui risponde la proposta normativa è quella di autorizzare una proroga della durata dei suddetti programmi al fine di consentire il buon esito della procedura concorsuale in esame, finalizzata specificamente alla conservazione del patrimonio produttivo dell'azienda, nelle ipotesi in cui il risanamento e il riequilibrio economico dell'impresa, in temporanea fase di dissesto, appaiono perseguibili ma richiedono la continuazione dell'esercizio dell'attività d'impresa. Occorre infatti considerare che nell'attuale fase di recessione conseguente alla congiuntura economica sfavorevole, e in considerazione del persistere di una crisi finanziaria che attanaglia il Paese e rallenta la crescita economica, i termini attualmente previsti per l'attuazione dei programmi dell'amministrazione straordinaria (dodici mesi per l'esecuzione della cessione dei beni aziendali, ventiquattro mesi per il programma di ristrutturazione), possono risultare obiettivamente esigui per procedere a un'ottimale ricollocazione dell'impresa sul mercato, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse. Per

ovviare a tali criticità e favorire il buon esito delle procedure di amministrazione straordinaria con le conseguenti ricadute positive anche in termini occupazionali, la proposta normativa inserisce un nuovo comma nell'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Con la modifica si autorizza il Ministro dello sviluppo economico ad adottare un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei beni aziendali (che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 66) per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori. In tal modo si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e quello dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di predeuzioni con inevitabile sacrificio dei crediti pregressi).

La norma di cui all'articolo 3 è volta a ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 relativo agli enti interessati dall'evento alluvionale che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma. La norma non determina maggiori oneri atteso che la riduzione degli obiettivi degli enti interessati avviene nei limiti degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che residuano dall'applicazione del comma 122-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014; l'applicazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, è conseguentemente sospesa per l'anno 2015.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 1, l'obiettivo è quello di risolvere sia la problematica legata alla condizione di cattiva manutenzione degli ambienti dedicati all'istruzione (migliorando la vivibilità e la gradevolezza delle classi e degli ambienti comuni), sia quella occupazionale connessa alla categoria dei cosiddetti *ex* « lavoratori socialmente utili » (impegnati, sino allo scorso anno scolastico, nell'attività di pulizia presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e formati, per l'occasione, a prestare servizio in qualità di manutentori).

L'obiettivo perseguito con la disposizione di cui all'articolo 2 è quello di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini attualmente vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione

straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento allorché la prosecuzione dell'attività d'impresa, come accertata dal commissario straordinario, possa consentire l'esito positivo della procedura volta a preservare il patrimonio aziendale evitando gli effetti negativi, sul mercato e sotto i profili occupazionali, del procedimento liquidatorio. In sostanza, al fine di scongiurare un'ulteriore depressione del sistema imprenditoriale, già fortemente provato dalla crisi economica, si prevede la possibilità, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di riconoscere all'impresa che presenti concrete prospettive di ripresa una proroga dei termini per l'attuazione dei programmi volti al recupero e al riequilibrio economico dell'attività aziendale. La continuità dell'impresa, infatti, permette di difendere tutti i valori tecnici, commerciali, produttivi e occupazionali dell'azienda disestata. Tale obiettivo, che implica la necessità e l'urgenza di un'immediata revisione della disciplina dell'amministrazione straordinaria, può avere un impatto immediato sul contesto produttivo ed economico del Paese, evitando la dispersione del patrimonio aziendale, e consentire, altresì, la salvaguardia dei livelli occupazionali delle grandi imprese in stato di insolvenza in un momento in cui si registrano, per effetto della crisi, alti tassi di disoccupazione. Trattandosi poi di riforma ordinamentale, che modifica a regime la disciplina recata dal decreto legislativo n. 270 del 1999 e dal decreto-legge n. 347 del 2003, deve essere rilevato che gli effetti positivi, sia in termini sociali sia in termini di politica economica, avranno sicuramente riflessi anche sul medio e lungo periodo.

La norma di cui all'articolo 3 è volta a ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 relativi agli enti interessati dall'evento alluvionale che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 ha colpito territori delle province di Piacenza e Parma.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 1, si ritiene che un utile indicatore sarà costituito dal numero di provvedimenti di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei cosiddetti *ex* « lavoratori socialmente utili » impiegati nelle scuole e dall'ammontare delle risorse impiegate per completare il piano straordinario per il mantenimento e il ripristino delle funzionalità e del decoro degli edifici scolastici pubblici, nonché il numero degli edifici scolastici che saranno interessati dalla manutenzione.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui alla disposizione dell'articolo 2 consistono fondamentalmente nel monitoraggio del numero di procedure di amministrazione straordinaria andate a buon fine per effetto della proroga usufruita ai sensi dell'attuale proposta normativa. Altro indicatore è rappresentato dai lavoratori che sono sottratti alle

conseguenze della soggezione alla procedura fallimentare. La proroga infatti consente l'immediata prosecuzione dell'attività d'impresa per dodici mesi.

Per l'articolo 3, si seguono gli ordinari indicatori sulle realizzazioni finanziarie.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I principali destinatari dell'intervento regolatorio di cui all'articolo 1 sono gli ex lavoratori socialmente utili impiegati nell'attività di pulizia presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e formati a prestare servizio in qualità di manutentori, rientranti nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga, e le imprese operanti nel campo dell'edilizia scolastica.

I beneficiari diretti dell'intervento di cui all'articolo 2 sono innanzitutto i lavoratori delle imprese in stato di insolvenza e quelli dell'indotto che evitano le drastiche conseguenze di un'immediata soggezione alla procedura fallimentare. L'intervento regolatorio interessa altresì tutti i soggetti, amministrativi e giurisdizionali, coinvolti nel procedimento di amministrazione straordinaria ovvero: il commissario straordinario chiamato a redigere apposita relazione sulla condizione dell'azienda; il comitato di sorveglianza quale organo collegiale composto anche da alcuni creditori chirografari che esercita il controllo sull'andamento generale della procedura e, in particolare, sull'attività del commissario straordinario; il tribunale competente cui deve essere comunicato il provvedimento ministeriale di proroga e che rimane legittimato ad adottare il decreto di conversione in fallimento se ne ricorrono i presupposti; il Ministro dello sviluppo economico quale autorità preposta a disporre la proroga; i creditori dell'azienda i cui interessi vengono salvaguardati dalla preclusione della proroga nel caso in cui essa sia loro di pregiudizio.

Per l'articolo 3, destinatari sono gli enti territoriali interessati.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Tenuto conto dei tempi della decretazione di urgenza si sono tenute riunioni per la condivisione della disposizione con le amministrazioni interessate. Trattandosi, infatti, di un intervento normativo d'urgenza, non è stato possibile avviare alcuna consultazione con le parti sociali, che hanno comunque conoscenza delle posizioni e delle aspettative degli *stakeholders* sugli aspetti qualificanti della disposizione. Difatti, con l'accordo siglato il 28 marzo 2014 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei consorzi aggiudicatari degli appalti CONSIP, si è trovata adeguata soluzione, sia alla condizione di cattiva manutenzione degli ambienti dedicati all'istruzione sia alla problematica

occupazionale connessa alla categoria dei cosiddetti *ex* « lavoratori socialmente utili »; successivamente, con l'accordo governativo del 30 luglio 2015, intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato confermato l'impegno del Governo allo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro fino al 1° aprile 2016.

Ai fini dell'elaborazione della disposizione di cui all'articolo 2 sono stati consultati i principali soggetti coinvolti nella gestione delle crisi aziendali: gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, il ceto imprenditoriale, i professionisti che svolgono o hanno svolto la funzione di commissari straordinari.

È prevedibile che nel corso dell'*iter* di conversione del decreto, saranno avviati consultazioni e confronti con i soggetti coinvolti anche in vista di possibili miglioramenti al testo della disposizione.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 1, la scelta di intervenire in materia attraverso un decreto-legge è derivata dalla necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a risolvere le problematiche evidenziate nella sezione 1-A), legate in particolare alle situazioni di cattiva manutenzione degli ambienti dedicati all'istruzione, proprio in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico e alla difficoltà di occupazione dei lavoratori socialmente utili, legata anche alla problematica della loro stabilizzazione.

L'opzione di non intervento, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, avrebbe comportato la conversione in fallimento di molteplici procedure di amministrazione straordinaria che operano in situazione di equilibrio economico o redditività ma hanno bisogno di più tempo per ricollocarsi sul mercato.

Per l'articolo 3, urgenze finanziarie impongono la misura in questione.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative rispetto all'adozione di un provvedimento d'urgenza, proprio in considerazione della straordinaria situazione di cattiva manutenzione degli edifici scolastici, e quindi dell'esigenza di garantire l'immediato intervento necessario alla vivibilità e alla gradevolezza delle classi e degli ambienti comuni e di garantire per l'anno in corso il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori socialmente utili impiegati nelle scuole.

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 2, non esistono opzioni alternative all'adozione di un decreto-legge, in ragione dei caratteri di necessità e urgenza che caratterizzano l'intervento. Si rappresenta inoltre che l'introduzione della presente proposta in un disegno di legge ordinario, con un *iter* di approvazione molto lungo, non avrebbe aiutato a superare l'attuale livello di

depressione che coinvolge il sistema imprenditoriale italiano e avrebbe aggravato ulteriormente i tassi di disoccupazione che sono già a livelli preoccupanti.

Per l'articolo 3, le urgenze finanziarie non lasciano configurare opzioni alternative.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONI DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

- A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'intervento normativo di cui all'articolo 1 comporterà vantaggi per il personale docente e amministrativo delle scuole, per gli alunni e per le imprese, in quanto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e il finanziamento delle opere edilizie necessarie per il ripristino delle funzionalità e del decoro degli edifici scolastici pubblici consentirà di sostenere e assistere la prosecuzione e il rilancio delle attività imprenditoriali.

Allo stato attuale non è possibile prevedere eventuali svantaggi derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto.

Non derivano svantaggi dall'intervento normativo di cui all'articolo 2. In relazione alla necessità di intervenire in via d'urgenza, si è realizzato un bilanciamento ottimale tra i contrapposti interessi in gioco come illustrati nella sezione 1; da un lato, si tutela l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale ovvero i valori tecnici, commerciali e produttivi dell'impresa in temporaneo stato di insolvenza e viene garantito, sotto il profilo sociale, il mantenimento dei livelli occupazionali. Dall'altro, con la clausola di salvaguardia prevista in loro favore, si tutela l'interesse dei creditori a comprimere il periodo di continuazione dell'attività aziendale per non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività dell'impresa dissestata, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di predeuzioni con inevitabile sacrificio dei crediti pregressi). Si segnala, peraltro, che l'eventuale esito positivo della procedura di amministrazione straordinaria e il conseguente risanamento dell'impresa, oltre a evitare la perdita di un gran numero di posti di lavoro, si risolve a vantaggio degli stessi creditori, che potranno trovare sicura soddisfazione dei propri diritti e continuare i rapporti commerciali con l'impresa che prosegue la sua attività dopo la ricollocazione sul mercato. In definitiva l'intervento trae origine da valutazioni di politica industriale

che tengono conto della difficoltà, nell'attuale congiuntura economica sfavorevole, di procedere in tempi brevi alla ricollocazione delle imprese sul mercato. A tali scopi, la norma, allungando i termini per attuare i programmi dell'amministrazione straordinaria, evita l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento, permettendo il salvataggio di quelle grandi imprese che hanno concrete prospettive di risanamento ma che necessitano di più tempo per raggiungere l'equilibrio economico finanziario.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Le disposizioni del decreto relative al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici consentiranno di sostenere e assistere la prosecuzione e il rilancio delle attività imprenditoriali, comportando dinamiche evolutive per le politiche occupazionali, con effetti espansivi per le imprese, particolarmente significative (in ragione della peculiare rilevanza dei profili per i relativi assetti gestionali) per le micro, piccole e medie imprese.

L'intervento normativo di cui all'articolo 2 non determina impatti per le piccole e medie imprese, poiché la proposta modifica il decreto legislativo n. 270 del 1999, recante la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle «grandi imprese commerciali in stato di insolvenza» con un numero di dipendenti non inferiore a 200 da almeno un anno.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'opzione prescelta non introduce nuovi oneri informativi e amministrativi per cittadini o imprese.

L'intervento regolatorio di cui all'articolo 2 comporta, sotto il profilo informativo, l'obbligo di comunicare il decreto ministeriale di proroga al tribunale competente. I costi relativi alla comunicazione del predetto provvedimento sono minimali atteso che lo stesso verrà trasmesso in modalità informatica ai sensi della normativa vigente.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'attuazione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici sarà oggetto di nuovi investimenti finanziari, in quanto il suddetto piano ha una durata dal 1° luglio 2014 al 1° aprile 2016, per un importo complessivo pari a 450 milioni di euro, rispetto ai quali la disposizione ha previsto una

copertura finanziaria degli oneri per il 2015 pari a 110 milioni di euro. Non si ravvisano condizioni e fattori prevedibili che possano incidere sugli effetti dell'intervento regolatorio.

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 2, i fattori che incideranno sugli effetti dell'intervento regolatorio sono diversi. In primo luogo deve essere considerata la valutazione di politica industriale e di tutela occupazionale sottesa alla scelta discrezionale del Ministro dello sviluppo economico di adottare il decreto di proroga. Deve altresì essere considerata la valutazione fatta dal commissario straordinario, in base alle situazioni concrete in cui versa l'impresa, circa la necessità di proseguire l'esercizio dell'attività aziendale ai fini dell'attuazione del programma di cessione dei beni. Inoltre, deve essere verificato che dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa non derivano pregiudizi per i creditori; a tal fine è previsto, peraltro, l'obbligo del commissario di sentire il comitato di sorveglianza, quale organo collegiale composto anche da uno o due creditori chirografari, preposto al controllo della regolarità della procedura e dell'attività del commissario. Rimane inoltre impregiudicata la possibilità del tribunale, a cui deve essere comunicato il provvedimento ministeriale di proroga, di disporre la conversione della procedura in fallimento, allorché ne ricorrano i presupposti.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COM- PETITIVITÀ DEL PAESE

La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetti diretti sul funzionamento concorrenziale del mercato e sul grado di competitività del Paese, ed è funzionale a garantire il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici e a salvaguardare le possibilità competitive delle imprese esistenti operanti nel settore edile, nonché garantire la salvaguardia occupazionale connessa alla categoria degli ex « lavoratori socialmente utili », impegnati, sino allo scorso anno scolastico, nell'attività di pulizia presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. Infatti, il finanziamento del piano denominato « Scuole belle », previsto dalla disposizione in esame, ha una duplice funzione. Da un lato, il finanziamento mira a proteggere i lavoratori, garantendo loro un potere di acquisto in modo da sostenere la domanda aggregata che altrimenti crollerebbe ulteriormente; dall'altro lato, vengono tutelate indirettamente le imprese, in quanto viene consentita la loro permanenza nel mercato, favorendo la gestione e il superamento delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese. Alla salvaguardia del fattore produttivo lavoro, quindi, è associato inscindibilmente il mantenimento delle imprese sul mercato in modo da preservare il numero degli operatori economici attivi nei vari settori che possano garantire il mantenimento del grado di competitività del sistema-Paese.

La disposizione di cui all'articolo 2 non è suscettibile di produrre effetti distorsivi sul funzionamento del mercato e sulla competitività del Paese, anzi, consentendo la proroga dei termini per l'attuazione

dei programmi dell'amministrazione straordinaria ed evitandone l'automatica conversione in fallimento, può consentire il salvataggio di grandi imprese in stato di insolvenza (ma che operano in equilibrio finanziario o addirittura sono redditizie) con effetti positivi sul mercato e da un punto di vista sociale. Evita la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento regolatorio sarà curata:

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale amministrazione preposta all'esame e alla definizione dei decreti di concessione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga in favore degli ex lavoratori socialmente utili;

dal Ministero dell'economia e delle finanze, quale amministrazione preposta al monitoraggio finanziario;

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quale amministrazione che gestisce il piano straordinario per il ripristino del decoro e delle funzionalità degli edifici scolastici;

dal Ministro dello sviluppo economico che effettua la valutazione di politica industriale e, tenendo anche conto dell'impatto occupazionale, dispone il decreto di proroga;

dal commissario straordinario chiamato a redigere apposita relazione sulla condizione dell'azienda da cui si evince la necessità di proseguire l'esercizio dell'impresa ai fini dell'attuazione del programma di cessione dei beni;

dal comitato di sorveglianza quale organo collegiale composto anche da uno o due creditori chirografari che esercita il controllo sull'andamento generale della procedura e, in particolare, sull'attività del commissario straordinario;

dal tribunale competente, cui deve essere comunicato il provvedimento ministeriale di proroga, che rimane legittimato ad adottare il decreto di conversione in fallimento se ne ricorrono i presupposti.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Delle iniziative verrà data notizia e informazione anche sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e su quello del Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, potranno essere attivati tavoli interamministrativi di verifica anche con il coinvolgimento delle regioni, nel caso specifico di concessione di ammortizzatori sociali in deroga.

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 2, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione dell'intervento regolatorio saranno assicurati in primo luogo dal Ministero dello sviluppo economico (attraverso la Direzione istituzionalmente competente in materia di procedure concorsuali) quale autorità amministrativa preposta alla vigilanza sullo svolgimento della procedura di amministrazione straordinaria. L'attuazione del programma di ristrutturazione aziendale o di cessione dei complessi aziendali verrà attuato dal commissario straordinario.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale, sarà elaborata la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale saranno presi in esame gli aspetti relativi al numero di edifici scolastici interessati all'intervento di manutenzione e alle ricadute occupazionali derivanti dal finanziamento degli interventi di sostegno al reddito degli *ex* lavoratori socialmente utili, al termine della quale si potrà valutare anche l'opportunità di introdurre norme correttive o integrative.

Gli aspetti da monitorare in sede di attuazione dell'intervento regolatorio di cui all'articolo 2 riguardano il numero delle procedure di amministrazione straordinaria interessate dal provvedimento di proroga e tra queste quelle andate a buon fine, ovvero che sono riuscite a conseguire il risanamento evitando la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di posti di lavoro. Quanto a quest'ultimo profilo può essere monitorato il numero di lavoratori sottratti alle conseguenze della soggezione alla procedura fallimentare.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015.

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga e durata dei programmi di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Misure urgenti in materia sociale
per garantire il decoro degli edifici scolastici).*

1. Per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, è disposto l'immediato utilizzo delle risorse già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. È altresì autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015,

cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ARTICOLO 2.

(Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto ».

ARTICOLO 3.

(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015).

1. Per l'anno 2015, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno è ridotto di 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico.*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 3)

TABELLA A

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Importo totale</i>
PR	Albareto	205.000,00
PR	Bardi	180.000,00
PR	Bedonia	74.000,00
PR	Calestano	50.000,00
PR	Compiano	20.000,00
PR	Palanzano	10.000,00
PR	Pellegrino	70.000,00
PR	Varsi	120.000,00

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Importo totale</i>
PC	Bettola	200.000,00
PC	Bobbio	170.000,00
PC	Farini	350.000,00
PC	Ferriere	450.000,00
PC	Lugagnano Val D'arda	50.000,00
PC	Morfasso	150.000,00
PC	Piacenza	500.000,00
PC	Podenzano	100.000,00
PC	Ponte dell'Olio	220.000,00
PC	Pontenure	250.000,00
PC	Rivergaro	350.000,00
PC	San Giorgio Piacentino	50.000,00
PC	Travo	50.000,00
PC	Vigolzone	60.000,00

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0034260